



COMUNE di GRIGNASCO
Provincia di Novara

N. 4 Reg. Delib.
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2023.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore VENTUNO e minuti ZERO e seguenti, presso la Sala Consigliare, sita in Piazza Cacciarni n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BUI Avv. Katia - Sindaco	Sì
2. BALZARINI Alessandro - Vice Sindaco	Sì
3. BEATRICE Roberto - Assessore	NO Giust.
4. PIZZI Maurizio - Consigliere	Sì
5. GIACOPELLI Gaetano - Consigliere	NO Giust.
6. ZIELO Enrico - Consigliere	Sì
7. GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore	Sì
8. DESILANI Fabio - Consigliere	Sì
9. GODIO Giuseppe - Consigliere	Sì
10. BARBERO Sergio - Consigliere	Sì
11. ZANELLATO Francesco - Consigliere	Sì
12. ASTOLFI Lisa - Consigliere	Sì
13. BORSOI Cristian - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza la sig.ra BUI Avv. Katia nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del VICE Segretario Comunale sig. ROSSI Patrizio.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2023.

Il Sindaco relaziona sulla presente deliberazione

QUINDI IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- **CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- **VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- **PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;
- **VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO**, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021;
- **VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";
- **CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA é stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- **DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- **ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- **CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- **RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- **VERIFICATO** che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

- **PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;
- **RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- **CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:
 - l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
 - la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
 - la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
 - i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 da revisionare per l'anno 2024, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;
- **DATO ATTO** che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- **VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
- **ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- **EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- **VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- **EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;
- **RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

- **VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, per gli anni dal 2014 al 2019, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- **VISTO** l’art. 57 bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 124 del 26.10.2019 per il periodo di anni di utilizzo del suddetto criterio, così recita: “a) al comma 652, terzo periodo, le parole: “per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della [Legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)”;
- **PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- **VISTO**, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- **CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;
- **RILEVATO** che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, é possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- **VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- **VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- **ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- **RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;
- **TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le

utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

- **RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- **DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo é costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- **RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;
- **VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
- **PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- **CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;
- **PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- **ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale di Grignasco n. 34 del 23.03.2022 ad oggetto: “Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Grignasco per il periodo 2022-2025 (Art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di Ente territorialmente competente” con la quale si é stabilito di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato

dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

- **TENUTO CONTO** che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del Piano finanziario 2022-2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, con decorrenza dal 01.01.2023;
- **CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;
- **VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;
- **PRESO ATTO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato, approvato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- **EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- **VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- **CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- **CONSIDERATO** inoltre che, a seguito delle disposizioni previste all'articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021, che decorrono dal 01.01.2022, nessuna delle utenze non domestiche ha scelto di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e che, pertanto, le tariffe del 2023 possono essere calcolate considerando la totalità delle utenze domestiche e non domestiche attualmente risultanti nella banca dati anagrafica del Comune di Grignasco;
- **PRESO ATTO** della disposizione dettata dall'art. 14 della Legge 118/2022 che ha ridotto a due anni il termine di uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche che smaltiscano in proprio i rifiuti prodotti, avviandoli al recupero in modo continuativo e prevalente;
- **RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relativo agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e delle tariffe TARI per l'anno 2022;

PRESO ATTO:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 28.12.2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al "testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – TQRIF, approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/r/rif.);

- che entro la scadenza del 30.04.2023, stabilita da normativa, si procederà alla modifica del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, al fine di uniformarlo alla Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO:

- che il Piano Finanziario per l'anno 2023 prevede un importo pari a **€ 331.525,00 per i costi variabili** e un importo pari a **€ 195.699,00 per i costi fissi**, la cui somma determina un importo totale lordo pari a **€ 527.224,00**;
- che dal totale lordo del Piano Finanziario occorre togliere le detrazioni previste dalla determina dell'Autorità n. 2/DRIF/2021, articolo 1, comma 1.4 (contributo MIUR), pari a **€ 1.939,00**, determinando un importo netto finale di **€ 525.285,00**;
- che non sono previste componenti a conguaglio;

- **RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche l'84,15% dei costi variabili e l'88,58% dei costi fissi ed il restante 15,85% dei costi variabili e 11,42% dei costi fissi alle utenze non domestiche;

DATO ATTO:

- che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;
- che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, nella misura del 5% come stabilito dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147 del 27.12.2013;

- **VISTO** l'art. 1, comma 48, della Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) che stabilisce che a decorrere dal 2021, la TARI dovuta su una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia é ridotta di 2/3;

- **CONSIDERATO** che sono unicamente previste le riduzioni stabilite dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26.06.2021;

PRESO ATTO:

- che per l'anno 2023, le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente Regolamento Comunale, in numero pari a 3, avranno scadenza rispettivamente al **31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre 2023**, con soluzione unica al **31 agosto 2023**;
- che la delibera che approva le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

- **VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico con le nuove modalità tecniche stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- **RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI anche:

- l'articolo 1, comma 683, della Legge 147/2013 che dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.L.vo n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che prevede al comma 775, il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023–2025 al 30.04.2023;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe), convertito con modificazioni con Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che così recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*, e che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui sopra coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Grignasco:

- ha attivato un servizio di raccolta differenziata “porta a porta” e che dal 2019 è utilizzato il sacco conforme per la raccolta indifferenziata;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17.06.2020, ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.03.2021 ha approvato la “Modifica al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) per le nuove disposizioni previste nel codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 con decorrenza dal 01.01.2021”;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.06.2021 ha ulteriormente modificato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) al fine di adeguare lo stesso alle nuove disposizioni previste dal D.L. 22 marzo 2021, n.41 (c.d. “Decreto sostegni”), come modificato dalla Legge di conversione 21.05.2021 n. 69;
- **DATO ATTO** che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
- **VISTO** il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) anni 2022/2024, aggiornato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 38 del 31.03.2022;

- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 267/2000;
- **RITENUTO** quindi di procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

CON votazione favorevole di n. 8 (otto) consiglieri e di n. 3 (tre) astenuti (Astolfi, Barbero e Zanellato)

D E L I B E R A

- 1) che tutto quanto esposto in premessa é parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il Piano economico finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2023, per la determinazione delle tariffe TARI 2023, che prevede un importo pari a **€ 331.525,00 per i costi variabili** e un importo pari a **€ 195.699,00 per i costi fissi**, la cui somma determina un importo totale lordo pari a **€ 527.224,00** e che al netto delle detrazioni previste dalla determina dell'Autorità n. 2/DRIF/2021 comma 1.4 (contributo MIUR), pari a **€ 1.939,00**, definisce un PEF totale di **€ 525.285,00**;
- 3) di dare atto che non sono previste componenti a conguaglio;
- 4) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, negli importi indicati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
- 5) di dare atto che per l'anno 2023, le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente Regolamento Comunale, in numero pari a 3, avranno scadenza rispettivamente al **31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre 2023**, con soluzione unica al **31 agosto 2023**;
- 6) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, con le nuove modalità tecniche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) di dichiarare con votazione separata favorevole di n. 8 (otto) consiglieri e di n. 3 (tre) astenuti (Astolfi, Barbero e Zanellato) ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per poter svolgere con celerità le attività amministrative relative.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to BUI Avv. Katia)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI Patrizio)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ROSSI Patrizio)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to ROSSI Patrizio)

Per copia conforme all'originale: Lì _____
SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE

(ROSSI Patrizio)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI Patrizio)

ESECUTIVITÀ

◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva li _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

◇ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI Patrizio)